



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10

Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CASSONETTI RICONDIZIONATI “TIPO NORD ENGINEERING”

Numero gara 7974987

CIG 8546784546

Il Responsabile del Procedimento

Alberto Michelazzo

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura immediata di n. 50 Cassonetti ricondizionati "tipo NORD ENGINEERING" e la fornitura facoltativa – a scelta discrezionale di Amia Verona Spa -, nei 12 mesi successivi alla prima fornitura, di ulteriori 50 Cassonetti con le medesime caratteristiche.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo totale della fornitura è stabilito in **€ 75.000,00+IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero. I quantitativi dei prodotti da fornire varieranno in base alle esigenze aziendali, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura è di **12 mesi** con decorrenza stimata 01 gennaio 2021.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo stanziato sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

ART. 4 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DOTAZIONI

I cassonetti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di base:

Caratteristiche tecniche richieste:

- Cassonetto tipo EASY CITY O NEW CITY
- Contenitore in metallo
- Capacità SUPERIORE A LITRI lt. 1800
- Doppio coperchio ammortizzato
- Pedaliera apertura coperchio in buone condizioni
- Cassonetto deve essere ricondizionato e riverniciato
- Non deve presentare rotture o fori su tutta la struttura
- Non deve presentare parti arrugginite
- Non sono ammesse ammaccature e anomalie che ne pregiudichino il funzionamento
- Il colore verrà deciso al momento dell'ordine

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

L'Appaltante procederà ad emettere ordinativi, via fax, mail, telefono sulla base delle proprie effettive esigenze.

La consegna dei contenitori dovrà avvenire entro e non oltre **30 giorni lavorativi** dall'ordinativo,

L'Appaltante si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Le consegne dovranno essere effettuate **in porto franco**, salvo diversa indicazione da parte di Amia stessa, presso il magazzino di Amia Verona Spa, sito in Via Bartolomeo Avesani, 31, 37135 Verona dalle ore 7.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni singolo ordine; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 6 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- d. su richiesta dell'Appaltante l'Appaltatore si impegna a ritirare presso la sede Amia eventuali materiali da reperire a "campione".

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità/presenza di difetti dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione dello stesso da parte dell'appaltatore entro il termine stabilito dal precedente art. 8, Amia Verona Spa potrà provvedere all' applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

ART. 9 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 1 per mille dell'ammontare contrattuale
articolo difettato o non conforme a seguito di rifiuto della sostituzione	€/cad.1 per mille dell'ammontare contrattuale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 10 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 11 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 12 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore, con la firma del presente capitolato, si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 17 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 18 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La presente procedura di gara non vincola questa società a dar corso all'affidamento della fornitura, che avrà luogo solo a seguito di proprie valutazioni di convenienza, opportunità ed idoneità sulla scorta delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura restano acquisiti agli atti della Stazione Appaltante e non verranno restituiti neanche parzialmente alle concorrenti.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato, nell'Allegato B "Offerta Economica" e nel Disciplinare di Gara.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 21 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benessere del Committente.

ART. 23 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 24– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Il Responsabile del Procedimento
(Alberto Michelazzo)